

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1016 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Sergio MAURO e della società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERGIO MAURO, Presidente della società A.S. Soccer Lagonegro 04, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato dichiarazioni per il tramite di un post pubblicato sulla propria pagina social Facebook poi riprese e pubblicate dal giornale quotidiano Roma – Il Giornale di Napoli nell'articolo del 06/03/2018 dal titolo "Lagonegro: sogno e veleni nella rincorsa" che hanno leso l'onore, il decoro e il prestigio non solo della L.N.D. – Comitato Regionale Basilicata quanto dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

A.S. SOCCER LAGONEGRO 04, (matricola 915904) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal Presidente Sig. Sergio MAURO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio MAURO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Sergio MAURO e di € 600,00 (SEICENTO/00) di ammenda per la società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini